REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 64

Data di pubblicazione: 4 dicembre 2025

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte seconda

Avvisi e comunicati

Avvisi

Sardegna Ricerche

Avviso

Aiuti Spazi di Collaborazione - Incentivi per lo sviluppo di servizi innovativi. Det. DG Sardegna Ricerche n. 932 del 20/11/2025.

Il presente avviso, pubblicato nell'ambito dell'Azione 1.1.1 (Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese nei settori della S3), Priorità 1 - Competitività intelligente, del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, si riferisce alla presentazione di un Piano di Sviluppo di un servizio realizzato sul territorio della Regione Sardegna da Micro e Piccole imprese iscritte nell'elenco qualificato degli Spazi di Collaborazione della Regione Sardegna e caratterizzato da significativi elementi di innovatività.

Iniziative agevolabili: Piani di Sviluppo di servizi realizzati sul territorio della Regione Sardegna coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Sardegna 2021-2027 (S3).

Dimensione del Piano di Sviluppo del servizio: importo totale compreso tra € 20.000 e € 100.000.

Dotazione finanziaria: € 1.000.000,00

Procedura: procedura valutativa a sportello.

Beneficiari: Micro e Piccole Imprese (MPI), così come definite nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 regolarmente costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano, iscritte nell'elenco qualificato degli Spazi di Collaborazione della Regione Sardegna che si propongono con un Piano di Sviluppo di un Servizio caratterizzati da significativi elementi di innovatività.

Settori ammissibili: tutti i settori ammissibili a ricevere aiuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.

Forma dell'aiuto: sovvenzione a fondo perduto sui costi ammissibili del piano di sviluppo dei servizi.

Regime di aiuto: l'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis.

Modalità Presentazione delle domande: le domande di ammissione all'agevolazione devono essere compilate utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo: https://sipes.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtm

Presentazione delle domande: dalle ore 12.00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS.

Scadenza dei termini per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 01/07/2027 salvo chiusura anticipata per l'eventuale avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Info: al fine di promuovere una più agevole comprensione e partecipazione ai benefici del programma, lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche offre un servizio di informazione ad assistenza sugli obiettivi e modalità operative

sottese al programma Aiuti Spazi di Collaborazione. Pertanto, gli interessati a presentare domanda nell'ambito del programma sono invitati a richiedere assistenza sul funzionamento dell'intero intervento e sulla predisposizione della modulistica correlata attraverso i seguenti canali:

Assistenza telefonica al numero: 070 92431

Assistenza via mail all'indirizzo: sportellostartup@sardegnaricerche.it

Richiesta di un incontro individuale da prenotare attraverso uno dei precedenti canali di contatto

Modulistica e Informazioni: https://www.sardegnaricerche.it

La Direttrice Generale
Carmen Atzori
Il Responsabile del procedimento
Sebastiano Baghino

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021-2027

AIUTI SPAZI DI COLLABORAZIONE

INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

COESIONE ITALIA 21-27 SARDEGNA

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SOMMARIO

SOMMARIO 1
SCHEDA DI SINTESI DEL PROGRAMMA 2
ART 1 - FINALITÀ E OGGETTO 3
ART 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 4
ART 3 - BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 4
ART 4 - DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI 8
ART 5 - INTERVENTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 8
ART 6 - CARATTERISTICHE DEL PIANO DI SVILUPPO DEL SERVIZIO 9
ART 7 - NATURA, DIMENSIONI E INTENSITÀ DELL'INCENTIVO 11
ART 8 - SPESE AMMISSIBILI 12
ART 9 - CUMULABILITÀ DELL'AIUTO 16
ART 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 16
ART 11 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 19
ART 12 - EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 23
ART 13 - VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE 26
ART 14 - CONTROLLI 29
ART 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 30
ART 16 - STABILITÀ DELLE OPERAZIONI 31
ART 17 - REVOCA E RINUNCIA DELL'AGEVOLAZIONE 31
ART 18 - SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 34
ART 19 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 34
ART 20 - INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 34
ART 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 34
ART 22 - PUNTO DI CONTATTO QUALIFICATO 34
ART 23 - DISPOSIZIONI FINALI 35
APPENDICE 1 - DEFINIZIONI 36
APPENDICE 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 39
APPENDICE 3 - PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 42

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGRAMMA

Aiuti Spazi di Collaborazione - Incentivi per lo Sviluppo di Servizi Innovativi	
FONTE FINANZIARIA	FESR
PROGRAMMA	Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027
STANZIAMENTO	Euro 1.000.000
OBIETTIVO – FINALITÀ	Il Programma Aiuti Spazi di Collaborazione prevede l'erogazione di un incentivo (contributo a fondo perduto) a supporto degli Spazi di Collaborazione, con l'obiettivo di promuovere lo Sviluppo di Servizi Innovativi in risposta ai bisogni emergenti delle startup e sostenere la creazione e il rafforzamento di iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza
SETTORI AMMISSIBILI	Tutti i settori ammissibili a ricevere aiuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii
CODICE ATECO	Tutti i codici ATECO dei settori ammissibili al Programma e tra quelli ammissibili a ricevere aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii
BENEFICIARI	Micro Imprese, Piccole Imprese iscritte nel Registro delle Imprese e nell'elenco qualificato "Spazi di Collaborazione" delle Regione Autonoma Sardegna consultabile al seguente indirizzo: https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_1109_20240906100848.pdf
LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	Sardegna
FORMA AGEVOLAZIONE	Sovvenzione a fondo perduto
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	Acquisto e messa in opera di macchinari/impianti/attrezzature Acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione Investimenti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione
TIPOLOGIA DI AIUTO	Aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis
DIMENSIONE	Programma di Sviluppo del Servizio compreso tra euro 20.000 ed euro 100.000
SPESA AMMESSA	Costi per investimenti materiali e immateriali; Costi per servizi e/o consulenza; Costi per il personale coinvolto nello sviluppo del Piano; Costi generali per la realizzazione del Piano.
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE	Percentuale di contribuzione: 80%
SELEZIONE E ISTRUTTORIA DEI PROGETTI	Procedura a sportello
SITO DI RIFERIMENTO	www.sardegnaricerche.it www.sardegnaprogrammazione.it

ART 1 - FINALITÀ E OGGETTO

1. Con il presente Programma, adottato in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 15/17 del 19.03.2025 "Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027 "Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)" (approvate in via definitiva con deliberazione n° 21/14 del 17/04/2025), la Regione Autonoma della Sardegna intende contribuire al raggiungimento dell'obiettivo specifico RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR) – Priorità 1. Competitività intelligente del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027.
2. Nell'ambito del ciclo di programmazione 2014-2020, l'Amministrazione regionale – attraverso Sardegna Ricerche e con il supporto del Centro Regionale di Programmazione – ha avviato una mappatura degli "Spazi di Collaborazione", successivamente aggiornata nel contesto della nuova programmazione 2021-2027.
3. Gli Spazi di Collaborazione sono realtà attive a livello regionale, che prevedono tra le attività indicate nel proprio atto costitutivo, statuto o regolamento – approvato dagli organi competenti – iniziative specificamente dedicate al coworking e/o all'incubazione e/o accelerazione di imprese. Tali realtà assumono un ruolo attivo nel favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, attraverso l'erogazione di servizi innovativi di supporto gestionale, strategico e tecnologico, nonché la messa a disposizione di spazi attrezzati e opportunità di confronto e networking rivolti alle startup del territorio. Il loro obiettivo principale è quello di aggregare competenze eterogenee, promuovendo la condivisione e la collaborazione tra tutti i soggetti presenti o collegati allo spazio stesso. In questo senso, si configurano come veri e propri "spazi di resilienza", capaci di adattarsi e rispondere in modo proattivo ai continui e imprevedibili cambiamenti del contesto socioeconomico.
4. Sardegna Ricerche, in linea con la propria missione di supporto alla creazione e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza, e in coerenza con gli strumenti finanziari attivi a sportello a sostegno dell'imprenditorialità, attraverso questa iniziativa intende avviare nuove forme di dialogo con gli "Spazi di Collaborazione". L'obiettivo è promuovere un rinnovato approccio operativo, capace di valorizzare questi luoghi come veri e propri ambienti abilitanti per l'innovazione e la sperimentazione. Tali spazi potranno così svolgere un ruolo strategico nei processi di ideazione, validazione e crescita delle startup, accompagnandole verso l'accesso alle misure agevolative e ai servizi di supporto offerti da tutti gli attori dell'ecosistema innovativo.
5. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare l'offerta di servizi erogati dagli "Spazi di Collaborazione", incentivando l'introduzione e la sperimentazione di nuove modalità operative orientate all'innovazione e al sostegno dell'imprenditorialità.
6. Il Programma disciplina pertanto i criteri, le condizioni e le modalità di assegnazione di un contributo alle spese sostenute dall'impresa per l'attuazione di un Piano di Sviluppo di un servizio, di importo compreso tra € 20.000,00 e € 100.000,00, di durata massima pari a 12 mesi e coerente con la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Sardegna 2021-2027 (S3), finalizzato alla realizzazione di attività mirate al raggiungimento delle sfide imprenditoriali individuate nel Piano stesso.
7. L'iniziativa rappresenta altresì uno strumento atto ad incentivare e favorire la messa in rete di tutti gli attori dell'ecosistema regionale dell'innovazione al fine di favorire non solo occasioni di confronto e crescita da rivolgere al nascente tessuto imprenditoriale regionale, ma anche occasioni per favorire potenziali partnership con il mercato privato del capitale di rischio, generando effetti immediati sul dimensionamento delle imprese e sulla loro capacità di investire.

8. Il Programma garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 73 lett. comma 1 del Reg. (UE) n. 1060/2021).
9. Il Programma "Aiuti Spazi di Collaborazione" è conforme al principio Do No Significant Harm (DNSH). Il Rapporto Ambientale della VAS ha confermato in particolare che, in linea generale, le tipologie di iniziative previste dall'avviso non determinano impatti ambientali significativi in relazione ai sei obiettivi del principio DNSH.
10. Il Programma è attuato da Sardegna Ricerche, in qualità di organismo intermedio, mediante procedura valutativa a sportello con call ripetute. L'apertura delle singole call sarà comunicata con apposito AVVISO pubblicato sul BURAS, sul sito di Sardegna Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna.
11. La procedura a sportello, oltre a permettere all'impresa di accedere all'incentivo nel momento più opportuno in considerazione del suo stadio di sviluppo effettivo e/o maturazione delle esigenze aziendali, garantisce la possibilità per l'impresa di contattare lo sportello preventivamente, e comprendere meglio se la natura della proposta imprenditoriale, lo stadio di sviluppo, le esigenze manifestate dall'impresa e il conseguente Piano di Sviluppo del Servizio sono coerenti con le finalità del Programma.
12. Gli Spazi di Collaborazione che intendono candidarsi sono invitati a richiedere assistenza per comprendere nel dettaglio il funzionamento del programma e ottenere chiarimenti sulla compilazione della modulistica correlata, seguendo le modalità previste nell'art. 23 – Disposizioni finali.
13. Ogni Spazio di Collaborazione potrà beneficare delle opportunità del presente programma una sola volta.

ART 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie attivate con il presente Programma, in termini di contributo pubblico, sono pari a:
 - euro 1.000.000,00 (euro un milione/00) a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna PR FESR 2021-2027, Azione 1.1.1. Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese nei settori della S3.
2. La dotazione finanziaria potrà essere variata in riduzione o in aumento in ragione delle richieste pervenute e della relativa disponibilità, fermo il rispetto delle disposizioni operanti in materia di modifica del Programma. Le risorse rinvenute a seguito di decadenza, rinuncia, revoca parziale o totale potranno essere destinate al finanziamento delle richieste presentate in adesione al presente Programma o essere riprogrammate.
3. Le risorse ancora disponibili a valere sul presente programma, a seguito delle istruttorie di valutazione concluse, sono consultabili sul sito www.sardegnaricerche.it.
4. Sardegna Ricerche comunicherà tempestivamente l'eventuale avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

ART 3 - BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Programma le Micro e Piccole imprese (MPI), così come definite nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii, regolarmente costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano, che si propongono con un "**Piano di Sviluppo del Servizio**" caratterizzato da significativi elementi di innovatività.

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese proponenti di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni di ammissibilità:

 a. essere iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, con esclusione dei soggetti operanti nei settori:

 i. pesca e acquacoltura, disciplinati dal Reg. (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

 ii. produzione primaria dei prodotti agricoli;

 iii. settori indicati all'art.1, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.Ii, dall'art. 7, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1058/2021;

 iv. coloro che operano sia nei settori esclusi che in quelli rientranti nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014, dovranno garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del Programma, come da Reg. (UE) n. 651/2014, art. 1, comma 3, lettera b);

 v. coloro che operano nei settori esclusi dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 "*de minimis*";

 b. avere un codice ATECO primario dell'unità locale in cui vengono realizzate le attività non escluso ai sensi della precedente lettera a). Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa, purché attivo e rilevabile nella visura;

 c. essere iscritte nell'elenco qualificato degli Spazi di Collaborazione della Regione Sardegna, come da avviso:
 https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=114609&va=

 e in quanto tali avere una sede operativa in Sardegna come da visura camerale;

 d. rispettare il requisito dimensionale di micro o piccola impresa alla data di presentazione della domanda, della concessione del contributo e fino alla data di chiusura dell'investimento. La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di associazione, come definito dall'Allegato 1 al Reg. (UE) n. 651/2014. L'impresa, inoltre, deve preventivamente comunicare a Sardegna Ricerche ogni ulteriore variazione che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa. A prescindere dall'effettiva modifica della dimensione di impresa, ogni operazione di variazione della compagine societaria (es. ingresso nuovo socio, acquisizione quote, etc.) successiva alla data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del Piano finanziato che esiti in un numero "attualizzato" di ULA pari o superiore a 50 e/o un fatturato complessivo superiore a € 10.000.000,00, determinerà la revoca dell'agevolazione per sostanziale incompatibilità con le finalità del Programma, comprovando una solidità finanziaria tale da escludere la necessità del sostegno allo sviluppo e consolidamento dell'iniziativa;

 e. rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato con particolare riferimento agli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n° 2023/2831 per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima **impresa unica** non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni. L'aiuto de minimis si deve considerare concesso nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto giuridico di ricevere gli aiuti. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'arco di tre anni;

f. svolgere le attività indicate nel Piano di Sviluppo del Servizio, oggetto della richiesta di contributo, coerentemente con le attività ricomprese nell'oggetto sociale di cui allo statuto e visura camerale;

g. trasparenza della proprietà societaria: l'impresa non deve essere una società fiduciaria né avere tra i propri soci società fiduciarie, salvo il caso in cui queste ultime forniscano evidenza completa di tutti i fiducianti. Tale evidenza deve essere accompagnata da una documentazione adeguata e comprovante, in grado di dimostrare in modo chiaro e verificabile l'identità dei fiducianti e la struttura di proprietà della società;

h. garantire, conformemente a quanto previsto nell'art. 73 lett. d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, di poter sostenere economicamente la realizzazione del Piano di Sviluppo del Servizio, ovvero impegnarsi a dimostrare il requisito di adeguata capacità economico – finanziaria a sostenere l'operazione con risorse proprie da destinare interamente ed esclusivamente alla copertura delle spese connesse alla realizzazione del Piano di Sviluppo del Servizio approvato, nella misura che sarà quantificata da Sardegna Ricerche nel provvedimento di concessione provvisoria, secondo le modalità previste ai successivi artt. 7 – Natura, dimensioni e intensità dell'incentivo e 12 - Erogazione e rendicontazione delle agevolazioni. La mancata osservanza di tale requisito comporterà la revoca totale del contributo;

i. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel Piano di Sviluppo del Servizio;

j. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro.

k. garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

l. rispettare la pertinente legislazione comunitaria, nazionale e regionale relativamente al principio della parità di genere, delle pari opportunità e non discriminazione, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità, UNCRPD;

m. rispettare la normativa in materia antidiscriminatoria (D.lgs. n. 216/2003, recante attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici; Direttiva 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi);

n. rispettare le normative relative alla tutela dell'ambiente e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Reg. (UE) 1060/2021, al principio di "non arrecare un danno significativo" (DSNH) agli obiettivi ambientali individuati nell'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020;

o. garantire che i contenuti elaborati e trasmessi alla commissione per la valutazione non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (legge sul diritto d'autore, proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti applicabili), e che il materiale inviato è liberamente e legittimamente utilizzabile in conformità a quanto previsto dal presente Programma in quanto l'impresa è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l'integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l'utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.

2. Costituisce causa di mancata ammissione alle agevolazioni la ricorrenza delle seguenti condizioni:

a. impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «de minimis» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;

b. impresa che ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea al momento del pagamento dell'aiuto;

c. impresa dichiarata gravemente inadempiente per inosservanza degli obblighi contrattuali a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale;

d. impresa in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e ss. mm. ii.;

e. sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto;

f. applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;

g. intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 e per i reati di cui al medesimo articolo;

h. accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nel caso di ottemperanza agli obblighi anche con impegno in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, o essere in possesso al momento della presentazione della domanda della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto;

i. sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 commi 1 e 2 della Legge Regionale 5/2016[1];

j. affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);

[1] *1. "[…] la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiari che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del Beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.*

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.

3. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo sarà attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni, e dovrà permanere per tutta la durata dell'intervento;
4. La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445 del 28/12/2000.

ART 4 - DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI

1. Il termine per la conclusione dell'intervento e la realizzazione dell'investimento è di massimo **12 mesi** dalla data di comunicazione di avvio delle attività del Piano comunicata dall'impresa. La conclusione del Piano, e la relativa ammissibilità della spesa, non può comunque superare la data del 31.03.2029.
2. Qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Piano può essere concessa una sola proroga fino ad un massimo di ulteriori **3 mesi**, da richiedersi secondo le modalità indicate al successivo art. 13 – Variazioni soggettive e oggettive, compatibilmente con le date di scadenza stabilite per il Programma Regionale FESR 2021 – 2027.
3. Gli interventi di cui al presente Programma concorrono al raggiungimento dei target definiti dal Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1. Competitività intelligente, Azione 1.1.1. Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese nei settori della S3. Gli indicatori di output e di risultato sono riportati nelle tabelle seguenti:

Azione 1.1.1. Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese nei settori della S3

Denominazione indicatore di output	Codice indicatore	Unità di misura
Imprese sostenute	RCO01	imprese
Imprese sostenute mediante sovvenzioni	RCO02	imprese

Azione 1.1.1. Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese nei settori della S3

Denominazione indicatore di risultato	Codice indicatore	Unità di misura
PMI che introducono innovazione a livello di prodotti o di processi	RCR03	imprese
PMI che introducono innovazione a livello di organizzazione o di marketing	RCR04	imprese

4. La realizzazione dell'intervento sarà oggetto di monitoraggio attraverso gli indicatori di Programma.

ART 5 - INTERVENTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono ammessi ad agevolazione gli interventi, descritti all'interno del Piano di Sviluppo del Servizio, che rispettano le seguenti condizioni:
 a. essere coerenti con:
 i. il Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027;
 ii. gli ambiti strategici, le strategie e gli obiettivi contemplati dal Programma regionale di sviluppo 2024 – 2029;
 iii. la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;

iv. la strategia i contenuti e gli obiettivi della S3 regionale: https://s3.regione.sardegna.it/s3/programmazione-2021-2027;

v. i principi orizzontali di parità di genere, accessibilità delle persone con disabilità e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

b. rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PR Sardegna FESR 2021-2027. Per tali ragioni le imprese, all'atto della candidatura, dovranno compilare la dichiarazione attestante il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH), disponibile tra gli allegati alle presenti Disposizioni Attuative, laddove siano previste spese relative ad investimenti materiali;

c. non prevedere la partecipazione o il coinvolgimento in interventi di delocalizzazione in conformità dell'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060;

d. non essere interamente finanziati a valere su altri fondi e programmi nazionali e comunitari, al fine di escludere il doppio finanziamento;

2. Gli interventi agevolabili devono avere una dimensione finanziaria compresa tra euro 20.000 ed euro 100.000, avere una durata massima di 12 mesi - eventualmente prorogabile ai sensi dell'art. 13 - Variazioni soggettive e oggettive ed essere riferiti ai seguenti tipi di investimenti:

i. Acquisto e messa in opera di macchinari/impianti/attrezzature;

ii. Acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione;

iii. Investimenti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.

3. Non sono ammissibili ad agevolazione gli interventi riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1058/2021, dall'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii, e dal Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis".

ART 6 - CARATTERISTICHE DEL PIANO DI SVILUPPO DEL SERVIZIO

1. L'iniziativa è finalizzata a sostenere la progettazione, la sperimentazione e l'implementazione di nuovi servizi innovativi inediti rispetto all'offerta già disponibile nello specifico spazio di collaborazione, con l'obiettivo di giungere alla realizzazione di una prima versione funzionante del servizio. Tale servizio dovrà essere testato in un contesto reale, attraverso il coinvolgimento diretto di un target definito di utenti, al fine di valutarne l'efficacia e la pertinenza rispetto ai bisogni reali. Il processo di sperimentazione dovrà generare feedback qualitativi e quantitativi utili a ottimizzare la soluzione proposta e a definire con maggiore precisione il posizionamento del servizio sul mercato, contribuendo così a consolidarne la validità, l'adozione e la sostenibilità.

 L'iniziativa è altresì rivolta alle proposte di servizi già oggetto di piani di sviluppo sostenuti da precedenti programmi incentivanti, che abbiano raggiunto un livello di maturità tecnologica e operativa tale da consentire la dimostrazione di un primo prototipo funzionante. Tali progetti, grazie alle attività di validazione tecnica e di mercato condotte dall'impresa proponente, devono aver prodotto evidenze concrete in merito alla fattibilità del servizio, nonché elementi conoscitivi rilevanti riguardanti la sostenibilità economica e operativa del modello di business.

In questa specifica circostanza, le proposte dovranno focalizzarsi sugli sviluppi evolutivi del servizio o sulle azioni di adeguamento strategico e tecnologico derivanti dai feedback raccolti durante le prime sperimentazioni o interazioni con le imprese target. Tali interventi non dovranno limitarsi all'introduzione di funzionalità aggiuntive o incrementali, ma dovranno mirare a rafforzare la validazione del mercato, ottimizzare i processi di erogazione del servizio e consolidare la value proposition in relazione alle reali esigenze del segmento di clientela di riferimento (startup).

2. I servizi proposti dovranno andare al di là della semplice proposizione di attività standard, dovranno dimostrare di affrontare sfide significative e di poter generare un impatto positivo sull'ecosistema regionale delle startup creando valore sia per l'impresa proponente che per il target di riferimento. L'utilizzo di tecnologie innovative e la creazione di modalità di lavoro e strumenti innovativi saranno elementi chiave per la selezione delle proposte ammissibili.
3. Tali servizi dovranno essere concepiti per rispondere a esigenze concrete, attivando processi ad alto valore aggiunto in grado di generare impatti misurabili in termini di crescita imprenditoriale, trasferimento di conoscenze e sviluppo di competenze.
4. Non saranno ammissibili attività generiche o standardizzate di consulenza o formazione o di organizzazione di eventi, prive di carattere innovativo o non strettamente legate alla sperimentazione. Al contrario, ogni proposta dovrà evidenziare con chiarezza il carattere sperimentale, il grado di originalità e la coerenza con i bisogni emergenti dell'ecosistema, nonché l'adozione di metodologie e strumenti avanzati capaci di abilitare nuove dinamiche collaborative.
5. Elemento essenziale e qualificante della proposta sarà il coinvolgimento attivo delle startup del territorio regionale come destinatari privilegiati della sperimentazione, al fine di testare sul campo l'efficacia dei servizi proposti, promuovere un'interazione concreta tra attori dell'innovazione e generare ricadute tangibili sul tessuto imprenditoriale locale. Le attività dovranno essere orientate alla validazione pratica dei modelli proposti, all'ingaggio strutturato delle startup e alla creazione di condizioni favorevoli alla loro crescita e consolidamento nel medio-lungo periodo.
6. Le imprese di cui all'art. 3 – "Beneficiari e requisiti di ammissibilità" interessate a presentare domanda di agevolazione, dovranno inoltrare un'istanza di accesso al Programma Aiuti Spazi di Collaborazione corredata dal Piano di Sviluppo del Servizio.

 Tale documento dovrà descrivere in dettaglio le attività previste, gli obiettivi da conseguire e i relativi costi, evidenziando altresì le azioni già avviate che hanno portato alla definizione del servizio proposto. Il Piano dovrà inoltre illustrare il contesto di riferimento, i bisogni emersi nel target individuato e le motivazioni che hanno condotto alla formulazione della proposta innovativa.

 Il Piano di Sviluppo del Servizio, articolato in Fasi, dovrà essere redatto a partire dagli obiettivi previsti individuando per ciascuno i relativi deliverable. Ogni deliverable potrà essere di tipo fisico o documentale e dovrà avere un contenuto tangibile e verificabile in termini di adeguatezza a determinate specifiche e standard necessarie per il suo completamento.

 La definizione degli obiettivi e delle specifiche correlate contribuiranno alla definizione delle attività che compongono le fasi del Piano, che saranno appunto finalizzate al rilascio dei deliverables. La scomposizione del lavoro/attività orientata ai deliverables aumenta la possibilità di monitorare il raggiungimento degli obiettivi in quanto sarà possibile il controllo delle attività pianificate e il completamento dei deliverables associati a ciascuna attività.

 Gli allegati, oltre al Piano di Sviluppo del Servizio, che dovranno essere presentati unitamente all'istanza di accesso sono quelli elencati al successivo art. 10 – "Modalità e termini di presentazione delle domande".

7. La procedura valutativa a sportello con call ripetute è tale da consentire alle imprese di presentare la domanda di agevolazione sul presente Programma nel momento in cui l'impresa è in grado di dimostrare il livello di sviluppo e validazione raggiunto dal servizio, coerente con le finalità del Programma, e un'adeguata operatività del Piano di Sviluppo del Servizio con le seguenti caratteristiche:
 a. dimostrazione della rispondenza della proposta ai bisogni e/o esigenze delle startup e della comunità degli innovatori;
 b. disponibilità a sostenere economicamente la realizzazione del Piano di Sviluppo del Servizio ovvero di possedere il requisito di adeguata capacità economico finanziaria come meglio specificato all'art.12 – Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni;
 c. aver già individuato eventuali soggetti terzi e/o il personale tecnico coinvolti nella realizzazione del Piano di Sviluppo del Servizio come meglio specificato all'art.6 – Caratteristiche del Piano di Sviluppo del Servizio;
 d. nel caso in cui l'impresa intenda richiedere l'anticipo di parte del contributo concesso dovrà necessariamente aver già intrapreso indagini sulla disponibilità da parte di istituti bancari o assicurativi a concedere la garanzia fideiussoria come meglio specificato all'art.12 – Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni.
8. Consulenza preliminare e assistenza: per una chiara comprensione della natura dell'intervento e delle spese ammissibili, si raccomanda di contattare preventivamente lo Sportello Startup per un incontro conoscitivo. Questo confronto permette di valutare la coerenza tra le esigenze aziendali e gli obiettivi del Programma. Le imprese interessate possono inoltre richiedere assistenza sul funzionamento dell'intervento e ottenere informazioni sulla compilazione della modulistica correlata, seguendo le modalità indicate nell'art. 23 – Disposizioni finali.

ART 7 - NATURA, DIMENSIONI E INTENSITÀ DELL'INCENTIVO

1. Il Piano di Sviluppo del Servizio su cui verrà calcolata la percentuale di contribuzione dovrà avere una dimensione finanziaria compresa tra un **minimo di euro 20.000 ed un massimo di euro 100.000.**
2. L'agevolazione è concessa nella forma di un contributo a fondo perduto ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", e nel limite dell'**80% dei complessivi costi ammissibili** per la realizzazione del Piano di Sviluppo del Servizio come meglio specificato all'art. 11 – Istruttoria e valutazione delle domande.

Dimensione impresa	Massimale del piano	Intensità di aiuto	Contributo massimo concedibile
Micro e Piccola Impresa	100.000 euro	80% ESL	80.000 euro

3. L'impresa beneficiaria, dovrà dimostrare di poter sostenere economicamente la realizzazione del Piano di Sviluppo del Servizio, ovvero di possedere il **requisito di adeguata capacità economico finanziaria a sostenere l'operazione**, conformemente a quanto previsto nell'art. 73 lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, ovvero la disponibilità di risorse proprie, da destinare interamente ed esclusivamente alla copertura delle spese connesse alla realizzazione del Piano approvato. Simultaneamente alla comunicazione di avvio delle attività, e dunque entro **30 giorni** (naturali e consecutivi) dalla data di ricevimento della concessione provvisoria delle agevolazioni, l'impresa dovrà dimostrare la disponibilità di liquidità sul conto corrente dedicato all'operazione, di un valore pari ad almeno il 20% del totale del Piano di

Sviluppo del Servizio approvato, e comunque nella misura che sarà quantificata da Sardegna Ricerche nel provvedimento di concessione provvisoria, secondo le modalità previste al successivo art.12 – Erogazione e rendicontazione delle agevolazioni. La mancata osservanza di tale requisito comporterà la revoca totale del contributo come meglio specificato all'art 17 – Rinuncia e revoca delle agevolazioni. Il requisito dovrà altresì essere dimostrato in occasione di ciascuna richiesta di rendicontazione intermedia, come meglio specificato al successivo art.12 – Erogazione e rendicontazione delle agevolazioni.

ART 8 - SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese per essere considerate ammissibili devono:
 a. essere direttamente imputabili all'investimento ammesso ad agevolazione, ovvero funzionali alla realizzazione delle sfide definite nel Piano di Sviluppo del Servizio;
 b. essere strettamente pertinenti al Piano di Sviluppo del Servizio;
 c. essere effettivamente sostenute (fatturate e quietanzate) successivamente alla data di avvio delle attività del Piano, comunicata dall'impresa a seguito della comunicazione di Sardegna Ricerche di ammissibilità alle opportunità offerte dal Programma, e comunque entro i termini per la chiusura delle attività come meglio specificato al precedente art. 4 – Durata dell'intervento e ricadute sui risultati;
 d. rispettare quanto previsto dal Programma e dall'Allegato 2- Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione, documento che dettaglia le tipologie di spesa sostenibili e le relative modalità di gestione e rendicontazione, e in particolare:
 i. derivare da ordinativo, contratto o altro atto equivalente ai sensi degli articoli 1321 e ss. cod. civ.;
 ii. essere giustificati da fattura o documento contabile di valore probatorio equivalente anche a fini fiscali;
 iii. essere effettivamente pagate, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza dell'articolo 74 Regolamento (UE) 1060/2021, e addebitate su conto corrente postale o bancario intestato al Beneficiario;
 e. afferire ad attività che rispettino il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
2. Nella compilazione del Piano di Sviluppo del Servizio si deve far riferimento alle seguenti categorie di costo, articolate in più voci e sotto voci, coerentemente con quanto previsto dall'Allegato 2– Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione:

 A. COSTI PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI (max 35% del valore totale del Piano)

 Fanno parte di tale voce di costo le seguenti tipologie di spesa:

 i. Macchinari, strumenti e attrezzature, prodotti informatici, strettamente funzionali all'attività dell'impresa per l'attuazione ed erogazione del servizio.
 ii. Prima registrazione proprietà intellettuale, marchi e copyright, costi dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi coerenti con i criteri indicati nella "Griglia di valutazione economica dei brevetti" dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

 In fase di predisposizione del Piano, i "Costi per investimenti immateriali e materiali" dovranno essere supportati da adeguata descrizione e giustificazione e da adeguato supporto documentale attraverso la

presentazione di preventivi per **costi superiori a 2.000 euro**. All'atto di ciascuna rendicontazione, tutte le spese dovranno comunque essere coerenti con quanto stabilito dal precedente comma 1, lett. d), pertanto per ogni spesa sostenuta dovrà essere fornito adeguato ordinativo, contratto o altro atto equivalente, indipendentemente dal suo costo.

Gli investimenti materiali devono essere relativi a macchinari, strumenti ed attrezzature nuove di fabbrica, acquistate alle normali condizioni di mercato ed essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del Piano di investimenti.

Esclusivamente nel caso degli investimenti destinati a sostenere l'uso efficiente delle risorse e la transizione verso un'economia circolare, sono ammesse le spese per macchinari, impianti e attrezzature usati se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'art. 17 "Acquisto di materiale usato" del D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66.

Le spese di acquisto di attivi materiali e immateriali devono essere utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del Piano, figurare nell'attivo dell'impresa beneficiaria e devono restare associate all'iniziativa finanziata per almeno cinque anni.

Le spese relative all'acquisto di hardware dovranno rispettare le condizioni esplicitate nell'autodichiarazione (ex ante ed ex post) sul rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), disponibili tra gli allegati alle presenti Disposizioni Attuative.

Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Reg. (UE) 651/2014 (art.14, comma 6) e art. 20 del D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66. Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni.

La percentuale di spesa ammissibile per questa voce di costo verrà ricalcolata a saldo in rapporto al totale dei costi del Piano riconosciuti ammissibili da Sardegna Ricerche.

B. COSTI PER SERVIZI (max 60% del valore totale del Piano)

Si intendono le spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al contraente, cui viene demandata la realizzazione di attività necessarie alla realizzazione dell'intervento facenti parte del Piano Sviluppo del Servizio ammesso a contributo.

Fanno parte di tale voce di costo le seguenti tipologie di spesa:

i. Consulenze specialistiche di natura tecnico - scientifica;

ii. Consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;

iii. Consulenze strategiche e di marketing;

iv. Servizi per attività promo-pubblicitarie direttamente riconducibili alle attività del Piano finanziato: progettazione e realizzazione di materiale promo pubblicitario, web marketing, advertising;

v. Ulteriori consulenze specialistiche saranno valutate con riferimento alla coerenza con le attività oggetto del Piano di Sviluppo del Servizio.

Per le sole attività di carattere gestionale funzionali all'esecuzione del Piano di Sviluppo del Servizio, (rendicontazione, caricamento dati sulle apposite piattaforme predisposte dalla Regione Sardegna, etc.) sarà ammissibile computare un costo massimo per fascia di valore del Piano (comunque non superiore a euro 5.000). L'attività di carattere gestionale sarà ammissibile in una sola tra le categorie B. "Costi per servizi" o C. "Costi del Personale tecnico". Il costo contribuisce a determinare il tetto massimo previsto,

per le due categorie di costo come previsto e meglio definito dall'Allegato 2 – Criteri di ammissibilità dei costi e rendicontazione.

Si ricorda che nella predisposizione del Piano dovranno essere dettagliare le attività specifiche su cui saranno impegnati i soggetti terzi individuati e **allegati i CV e i preventivi** (per costi superiori a **euro 2.000**), anch'essi dettagliati e comprensivi di:

i. descrizione del servizio/bene richiesto;
ii. contenuti dell'offerta;
iii. output previsti;
iv. modalità e tempistiche esecutive;
v. dettaglio dei costi scorporati per singola attività/obiettivo;
vi. dettaglio delle risorse umane impiegate per le attività succitate, con indicazione del profilo, dell'esperienza, delle ore ore/uomo previste e del pertinente costo orario.

Per la definizione dei preventivi si dovrà fare riferimento ai "requisiti dei fornitori dei servizi" di cui al "**Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna**" [2].

All'atto di ciascuna rendicontazione, tutte le spese sostenute dovranno essere coerenti con quanto stabilito dal precedente comma 1, lett. d), pertanto per ogni spesa sostenuta dovrà essere fornito adeguato ordinativo, contratto o altro atto equivalente, indipendentemente dal suo costo.

La percentuale di spesa ammissibile per questa voce di costo verrà ricalcolata a saldo in rapporto al totale dei costi del Piano riconosciuti ammissibili da Sardegna Ricerche.

C. COSTI DEL PERSONALE TECNICO COINVOLTO NELLO SVILUPPO DEL PIANO (max 65% del valore totale del Piano)

Le spese ammissibili sotto la voce personale tecnico coinvolto nel Piano sono quelle relative a:

i. Personale tecnico dipendente legato al destinatario ultimo degli aiuti da un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, impiegato direttamente nell'attività tecnica relativa all'intervento finanziato.

Per le sole attività di carattere gestionale funzionali all'esecuzione del Piano di Sviluppo del Servizio, (rendicontazione, caricamento dati sulle apposite piattaforme predisposte dalla Regione Sardegna, etc.) sarà ammissibile computare un costo massimo per fascia di valore del Piano (comunque non superiore a euro 5.000). L'attività di carattere gestionale sarà ammissibile in una sola tra le categorie B. "Costi per servizi" o C. "Costi del Personale tecnico". Il costo contribuisce a determinare il tetto massimo previsto, per le due categorie di costo come previsto e meglio definito dall'Allegato 2 – Criteri di ammissibilità dei costi e rendicontazione.

I costi del personale verranno calcolati in base al costo orario standard, ai sensi dell'art. 53 par. 3 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, attraverso il metodo di calcolo di cui al Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) 4 gennaio 2024.

Per ciascuna risorsa individuata si dovrà dare evidenza dell'impegno richiesto e del possesso, da curriculum, di adeguate competenze ed esperienze necessarie allo svolgimento del ruolo, elementi su cui si baserà la necessaria valutazione di coerenza del corrispettivo economico associato all'attività,

[2] https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/175144168481866

coerentemente con l'effettivo inquadramento contrattuale come meglio specificato nell'Allegato 2 – Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione.

D. SPESE GENERALI (max 7% dei costi diretti ammissibili)

Si tratta delle spese supplementari connesse per natura allo svolgimento del Piano e non imputabili con criteri oggettivi ed in maniera univoca al Piano (es. materiali di consumo, affitto locali, noleggi e canoni). Le spese generali sono da computare forfettariamente nella misura del 7% dell'ammontare dei costi diretti ammissibili e riconosciuti (costi per investimenti materiali e immateriali, costi per servizi, costi del personale tecnico) conformemente a quanto previsto nell'art. 54 lett. a) del Reg. UE n. 1060/2021 e non soggette ad obblighi di rendicontazione. È importante sottolineare che le spese generali, proprio per la loro natura forfettaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliate, né sarà necessario predisporre per tale voce un'apposita documentazione come meglio specificato nell'Allegato 2 - Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione.

La percentuale di spesa ammissibile per questa voce di costo verrà ricalcolata a saldo in rapporto al totale dei costi diretti del Piano riconosciuti ammissibili da Sardegna Ricerche.

Si rammenta che le spese generali finanziate a tasso forfettario devono poter trovare corrispondenza nelle pertinenti voci di spesa del bilancio aziendale.

3. Non sono ammissibili ad agevolazione, ai fini del presente Programma:
 a. Le commesse interne di lavorazione;
 b. Le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere, le spese notarili, le spese per beni destinati al leasing operativo, le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza, le spese non capitalizzate, le spese sostenute con modalità che non consentano la tracciabilità bancaria delle operazioni di pagamento;
 c. I costi derivanti da auto – fatturazione da parte del Beneficiario;
 d. Le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi di amministrazione della stessa, o da coniuge o da parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati;
 e. Le spese effettuate e/o fatturate da imprese nella cui compagine sociale siano presenti i soci e titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero loro coniuge o da parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati;
 f. Le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario da parte di imprese, società, enti con rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.;
 g. I beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione.
 h. Le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, che non rispettino le condizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66, e quelle riferiti ad interventi di mera sostituzione;

i. l'imposta sul valore aggiunto (IVA), a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria. Nel caso l'IVA rappresenti un costo, il beneficiario dovrà presentare in occasione della rendicontazione e connessa richiesta di erogazione apposita documentazione attestante la non recuperabilità dell'imposta;

j. Interessi debitori, assicurazioni per perdite o oneri futuri, costi relativi a rendite da capitale, debiti e commissioni su debiti, adeguamenti ad obblighi di legge;

k. Costi dichiarati, sostenuti o rimborsati su altri progetti finanziati con fondi pubblici;

l. Tutte le spese di manutenzione connesse ad immobili, impianti, macchinari e attrezzature;

m. Tutte le altre spese non espressamente previste dal Programma e dall'Allegato 2- Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione.

Tutti i costi per essere ammissibili dovranno comunque essere strettamente correlati alle attività delineate dall'impresa nel Piano di Sviluppo del Servizio approvato e per tali ragioni **non dovranno essere continuativi o periodici** come le spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, notarili, per la consulenza amministrativa e fiscale ordinaria, o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc.

Non saranno altresì ammesse spese il cui importo complessivo imponibile sia inferiore a € 500,00.

ART 9 - CUMULABILITÀ DELL'AIUTO

1. I contributi concessi ai sensi del Programma possono essere cumulati:
 a. con altri aiuti concessi con altre agevolazioni pubbliche, regionali, nazionali e comunitarie, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 b. con altri aiuti concessi con altre agevolazioni pubbliche, regionali, nazionali e comunitarie, in relazione agli stessi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dai Regolamenti (UE) n. 2831/2023 («de minimis») n. 651/2014 e ss.mm.ii..
2. Le agevolazioni previste dal Programma saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017. È onere del soggetto richiedente consultare l'apposita sezione "Trasparenza" del Registro Nazionale Aiuti (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza) e interrogare il registro rispetto alla propria posizione relativa agli aiuti "de minimis" concessi e registrati relativamente all'impresa unica.
3. Le Sovvenzioni concesse si sensi del presente Programma non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto.

ART 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all'art. 5, punto 3, del D.Lgs. n. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027" aggiornato al 3 dicembre 2024. Le domande, quindi, possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine o sospensione della procedura di sportello.
2. Le Domande possono essere presentate entro i termini stabiliti dall'Avviso.

3. L'attività a sportello potrà essere sospesa anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti esaurita o in fase di esaurimento.
4. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero Piano di sviluppo del servizio. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
5. Lo Spazio di Collaborazione proponente può presentare una sola domanda di agevolazione sul presente Programma, pena l'inammissibilità delle proposte successive alla prima, salvo il previo ritiro. Non può inoltre presentare domanda sul presente Programma l'impresa che abbia in corso l'attuazione del Piano finanziato nell'ambito del precedente "Avviso pubblico per l'assegnazione di un contributo per l'innovazione dei servizi offerti dagli Spazi di Collaborazione".
6. La domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo SIPES (https://sipes.regione.sardegna.it/sipes-be/login.xhtml), seguendo la procedura di seguito indicata.
7. Ai fini della presentazione della domanda è richiesta la disponibilità di:
 a. casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97"[3];
 b. "firma digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto[4]) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;
 c. identità digitale (SPID, CIE o TS-CNS/CNS) del rappresentante legale o suo procuratore, ai fini dell'accesso al SIPES previa identificazione informatica.
8. Nella modulistica allegata al Programma sono riportate le istruzioni per la presentazione della domanda.
9. Completato l'inserimento dei dati e degli allegati previsti all'interno della piattaforma SIPES, il sistema genera un file (Istanza di accesso) che deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato dei necessari poteri di firma, con allegazione della procura speciale, e successivamente ricaricato nel sistema per la successiva trasmissione attraverso il sistema informatico SIPES.
10. La Domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo[5] pari a euro 16,00. Poiché la domanda viene tramessa per via informatica gli estremi della marca di bollo acquistata dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti.
11. L'accesso al sistema e la successiva validazione della domanda costituisce condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione, e le dichiarazioni firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[3] La casella di posta elettronica certificata del soggetto incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

[4] In questo caso deve essere allegata la procura riferita alla presentazione della domanda con oggetto definito, sottoscritta sia dal rappresentante legale dell'impresa e dal procuratore per accettazione

[5] I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG.MM.AAAA) Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm

12. Sardegna Ricerche, anche attraverso la collaborazione di soggetti delegati o altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella Domanda e nei relativi allegati.
13. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000[6].
14. La domanda di accesso si compone della seguente documentazione obbligatoria:
 a. **Istanza di accesso**, in regola con l'imposta di bollo, firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di non ricevibilità o procuratore speciale munito di idonei poteri, che contiene le informazioni sul soggetto proponente e i dati dell'impresa, predisposta dal sistema informatico;
 b. **Piano di Sviluppo del Servizio** (Allegato 1), da redigersi secondo le linee guida di cui agli artt. 6 – Caratteristiche del Piano di Sviluppo del Servizio e 8 – Spese ammissibili;
 c. **Copia dell'atto costitutivo e statuto** sociale aggiornato, comprensivo ove previsto di eventuali verbali di assemblea straordinaria di modifica statutaria;
 d. **Copia dell'eventuale procura** conferita per la sottoscrizione e invio della domanda;
 e. **Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'intestazione fiduciaria** (eventuale);
 f. **Dichiarazione** attestante il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (**DNSH**) ex ante come da fac simile (Allegato 4) (eventuale);
 g. **Dichiarazione** attestante il rispetto delle condizioni previste dall'Avviso "Manifestazione di interesse per l'iscrizione nell'elenco qualificato della Regione Sardegna" all'art. 5 - obbligo dei **soggetti iscritti nell'elenco regionale degli Spazi di Collaborazione in Sardegna.**

Eventuali documenti aggiuntivi a supporto delle attività di istruttoria e valutazione:

 a. **Certificazione** che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (ammissibile per la sola fase di candidatura alle opportunità previste dalle presenti Disposizioni Attuative) di cui all'art.3 Beneficiari e requisiti di ammissibilità;
 b. **Certificazioni**, autocertificazioni o documenti utili a dimostrare il possesso di requisiti utili a conseguire le premialità di cui all'art. 11 – Istruttoria e valutazione delle domande;

14. Sardegna Ricerche non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
15. Tutti i termini e le condizioni per la presentazione della domanda, della documentazione e degli allegati sono stabiliti a pena di esclusione. Non saranno ammesse le proposte incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, prive della firma del rappresentante legale dell'impresa proponente sull'istanza di accesso, o non conformi alle prescrizioni formali stabilite dal Programma.

[6] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

16. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile.

ART 11 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria delle domande segue una procedura a sportello, secondo l'ordine cronologico di invio telematico e sulla base della sussistenza delle condizioni di ammissibilità di seguito riportate, fino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui agli art. 2 – Dotazione finanziaria.
2. Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, coerentemente con i Criteri di Selezione delle Operazioni, Sardegna Ricerche avvia l'istruttoria di verifica che prevede tre fasi successive, in cui la seconda e la terza fase saranno messe in atto solo ed esclusivamente al superamento della fase precedente:
 a. Verifica di ammissibilità formale;
 b. Verifica di ammissibilità sostanziale;
 c. Valutazione di merito e incontro con l'impresa.
3. **Verifica di ammissibilità formale**: sono preliminarmente dichiarate irricevibili le Domande che non rispettano i seguenti requisiti:
 a. **Requisiti di ricevibilità/esclusione della proposta**:
 i. Rispetto delle modalità di presentazione [sottoscrizione digitale dell'istanza di accesso da parte del legale rappresentante dell'impresa proponente (o del procuratore); possesso da parte della richiedente di una casella di posta elettronica certificata conforme alle prescrizioni dell'art. 10 – Modalità e termini di presentazione della domanda, comma 6; utilizzo della modulistica prevista];
 ii. Rispetto dei termini previsti dall'avviso per la presentazione delle domande attraverso la piattaforma SIPES;
 iii. Presenza degli allegati obbligatori previsti dall'art. 10 – Modalità e termini di presentazione della domanda;
 iv. Conformità con la normativa in materia di aiuti di stato e adempimenti da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta;
 b. **Requisiti del soggetto proponente**:
 i. Possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità.

 Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire ai proponenti di sanare eventuali carenze e chiedere dunque all'istante l'integrazione dei dati, informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche, ad esclusione delle omissioni, inesattezze e irregolarità che rendano incerta l'identità del proponente o siano relative a elementi essenziali del Piano, tali da determinare incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto con conseguente impossibilità di valutazione.

 In caso di ricorso al soccorso istruttorio per le carenze sanabili, Sardegna Ricerche assegna al soggetto proponente un termine, non superiore a quindici giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

Solo le domande che supereranno la fase "Verifica di ammissibilità formale" verranno ammesse alle successive fasi di valutazione di ammissibilità sostanziale, valutazione di merito e incontro con il soggetto proponente. Le suddette valutazioni saranno condotte da una Commissione interna di valutazione tecnica, formata da tre componenti con comprovate competenze professionali, nominata con provvedimento del Direttore Generale di Sardegna Ricerche, eventualmente supportata da esperti del settore.

4. **Verifica di ammissibilità sostanziale**: la verifica sarà condotta con riferimento a:

 a. Coerenza sostanziale della proposta con gli obiettivi del PR FESR 2021-2027, con la strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, con la strategia S3 e con il Programma Regionale di Sviluppo 2024-2029, rispetto del principio DNSH, coerenza con le finalità del Programma Spazi di Collaborazione, rispetto del principio orizzontale di parità di genere, non discriminazione e accessibilità;

 b. Coerenza con quanto previsto dall'art. 5 – Intervento e condizioni di ammissibilità.

	CRITERIO VALUTAZIONE SOSTANZIALE	VALUTAZIONE (SI/NO)
a	**Coerenza sostanziale** della proposta con gli obiettivi del PR FESR 2021-2027, con la strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, con la strategia S3 e con il Programma Regionale di Sviluppo 2024-2029, rispetto del principio DNSH, coerenza con le finalità del Programma Spazi di Collaborazione, rispetto del principio orizzontale di parità di genere, non discriminazione e accessibilità.	SI/NO
b	**Coerenza sostanziale** della proposta con quanto previsto dall'art. 5 – Intervento e condizioni di ammissibilità.	SI/NO

5. **Valutazione di merito e incontro con il soggetto proponente**:

 Il Piano di Sviluppo del Servizio **(Allegato 1)** rappresenta il documento fondamentale per presentare tutti gli aspetti rilevanti e innovativi per il servizio che l'impresa intende porre in essere e al contempo riporta le informazioni quali/quantitative utili per la valutazione di merito.

 Il Piano di Sviluppo del Servizio dovrà essere descrittivo delle azioni che dovranno essere intraprese dall'impresa per la realizzazione del servizio, così come dei relativi costi, che come già enunciato all'art. 6 - Caratteristiche del Piano di Sviluppo del Servizio, dovranno discendere da CV, preventivi ed evidenze sul calcolo del costo del personale che si dovrà impegnare e che dovrà essere in linea con le competenze/esperienze dichiarate nei curricula.

 L'assenza della documentazione o delle informazioni sopra richiamate potrà costituire causa di mancato riconoscimento dei costi indicati nel Piano di Sviluppo del Servizio e influirà sul giudizio complessivo del documento come meglio specificato dal **criterio n° 1 "Qualità e Coerenza"** e **n° 4 "Piano delle attività"** dei criteri di valutazione.

 Non saranno considerati ammissibili alle agevolazioni le proposte la cui dimensione non sia compresa tra euro 20.000 ed euro 100.000.

 Il **Piano di Sviluppo del Servizio** sarà valutato con riferimento ai seguenti criteri:

	Criterio di valutazione	Sub-criterio	Punteggio massimo	Soglia minima per criterio
1	**Qualità e coerenza**	Sarà valutata in termini di chiarezza e completezza nell'esposizione della documentazione presentata,	10	6

		attendibilità del quadro logico restituito nonché coerenza con le previsioni di sviluppo ipotizzate.		
2	**Innovatività** *Punti 2.1, 2.4 del Piano di Sviluppo del Servizio*	Sarà valutata in termini di miglioramento del livello competitivo dei soggetti proponenti, di esplicitazione dettagliata degli elementi distintivi del servizio rispetto allo stato dell'arte e alla capacità di rispondere ai fabbisogni delle startup e della comunità degli innovatori a cui offrire nuove proposte di valore, delle tecnologie utilizzate rispetto allo stato dell'arte e/o alle condizioni di contesto, della capacità di individuare nuovi modelli di business o di innovare quelli esistenti.	15	9
3	**Potenzialità del mercato** *Punto 2, 2.1 del Piano di Sviluppo del Servizio*	Sarà valutata in termini attendibilità e coerenza delle prospettive di mercato, strategie di penetrazione dello stesso e stime di redditività. Inoltre, verrà valutata la fattibilità e la sostenibilità del Servizio a lungo termine, in termini di capacità di continuare ad erogare il servizio dopo il termine del finanziamento.	15	9
4	**Piano delle attività** *Punti 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2 del Piano di Sviluppo del Servizio*	Sarà valutato il livello di approfondimento e di declinazione delle azioni programmate. Individuazione puntuale degli obiettivi, dei deliverables attesi con indicazione delle specifiche di ciascuno, dei costi e relativa congruità rispetto alle azioni delineate. La valutazione terrà conto di come le attività pianificate possano sostenere, promuovere e animare l'ecosistema delle startup e degli innovatori e/o condurre alla creazione e l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza. Sarà inoltre valutato lo stato di sviluppo e di validazione del servizio proposto. Se prevista sarà valutata la collaborazione con altri soggetti facenti parte dell'ecosistema dell'innovazione coinvolti nell'attuazione del Piano di Sviluppo del Servizio.	20	12
5	**Risorse e capacità economico-finanziaria del beneficiario** *Punto 2.8 del Piano di Sviluppo del Servizio*	Sarà verificata la disponibilità di risorse necessarie a dare piena attuazione all'esecuzione del Piano di Sviluppo del Servizio proposto con risorse proprie.	10	6
6	**Caratteristiche del soggetto proponente** *Punto 1.2 del Piano di Sviluppo del Servizio*	Saranno valutate in termini di competenze ed esperienza del soggetto proponente nella promozione/creazione e sostegno di startup innovative. Coerenza delle pregresse esperienze maturate e delle competenze tecnico – scientifiche presenti con quelle necessarie a consentire una proficua attuazione e gestione dei servizi proposti.	15	9
7	**Impatto sociale/ambientale** *Punto 2.5 del Piano di Sviluppo del Servizio*	Sarà valutato in termini di effetti generati dalle attività svolte ovvero di risposte ai bisogni sociali e ambientali di un territorio, che contribuiscano al raggiungimento del benessere individuale e collettivo, dello sviluppo sociale ed economico dei territori e delle comunità. Adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e ad altri tipi di standard ambientali volontari tra cui: EMAS, ISO14.001, ISO 50.001 Impronta di carbonio di organizzazione ISO 14064-1; Acquisti sostenibili ISO 20400; Impronta idrica ISO 14046, etc.) Promozione di processi certificati di rendicontazione non finanziaria attraverso l'adozione di Bilanci di sostenibilità	Max. 9	

		(es. Global Reporting Initiative - GRI), e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa o ESG		
8	**Pari opportunità** *Punto 2.7 del Piano di Sviluppo del Servizio*	- mainstreaming di genere: in termini di partecipazione femminile e/o giovanile (età non superiore a 30 anni) alla proprietà e alla direzione dell'impresa; - adozione di modelli organizzativi che facilitano la conciliazione lavoro/famiglia al fine di favorire le pari opportunità per le donne e le persone disabili, adottati e formalizzati al momento della domanda; - possesso di certificazione di genere; - capacità della soluzione proposta di contribuire al principio orizzontale relativo alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere, l'inclusione, accessibilità e non discriminazione.	Max. 3	
9	**Coerenza e impatto con la S3** *Punto 2.6 del Piano di Sviluppo del Servizio*	Sarà valutato in termini di ricadute territoriali e rispondenza alle aree di specializzazione e traiettorie tecnologiche individuate nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3).	Max. 3	
		TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUIBILE	100	51

6. Le sole proposte che avranno conseguito, secondo l'insindacabile giudizio della commissione di valutazione, un punteggio uguale o superiore a quello previsto dalle soglie minime di ciascuno dei primi 6 criteri di valutazione precedentemente elencati e che al contempo avranno raggiunto un punteggio complessivo uguale o superiore a **60/100** saranno chiamati ad incontrare la commissione di valutazione per acquisire ulteriori elementi funzionale ad una maggiore comprensione del Piano dei Servizi, della sua articolazione, delle attività da compiere, dei deliverables da conseguire e per una verifica finale circa la congruità dei fabbisogni finanziari espressi.

 Completata la valutazione di merito, la commissione, con specifiche prescrizioni potrà richiedere un aggiornamento del Piano di Sviluppo del Servizio. Verificata la congruità di quanto restituito, il Piano di Sviluppo del Servizio farà parte integrante della documentazione utile per l'adozione provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione.

7. L'istruttoria delle domande si conclude nel termine massimo di 90 (novanta) giorni solari e consecutivi che decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni, come precedentemente indicato al comma 3.

8. Sardegna Ricerche, a seguito delle conclusioni in merito alla non ammissibilità della domanda (per assenza delle condizioni di ricevibilità, di ammissibilità del proponente o della valutazione di merito) entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, adotta i provvedimenti di non ammissione, previa comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. Avverso il provvedimento di non ammissione può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla medesima data.

9. Sardegna Ricerche, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla conclusione dell'istruttoria di valutazione adotta il provvedimento di ammissione e contestuale concessione provvisoria dell'agevolazione.

10. L'esito delle verifiche istruttorie e di valutazione sarà pubblicato sul sito Internet di Sardegna Ricerche e il provvedimento di concessione provvisoria sarà comunicato via PEC al soggetto proponente. Nella comunicazione sarà indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del Piano approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie. Per le domande esitate negativamente saranno comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il provvedimento di diniego successivamente comunicato ai sensi dell'art. 10 – bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART 12 - EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. A seguito della comunicazione di concessione provvisoria delle agevolazioni da parte di Sardegna Ricerche, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi l'impresa dovrà comunicare l'avvio delle attività del Piano, ed eventualmente la richiesta di anticipazione del 40% del contributo concesso, come meglio specificato al successivo punto 4, voce b.
2. In occasione di tale comunicazione, la cui data segna l'effettivo avvio delle attività del Piano, le imprese dovranno dimostrare:
 a. di possedere il requisito di adeguata capacità economico finanziaria a sostenere la realizzazione del Piano, ossia di possedere risorse interne (fondi interni di riserva a disposizione) pari ad almeno il 20% del totale del **Piano di Sviluppo del Servizio** approvato, presentando idonea documentazione bancaria (estratto conto) che dia evidenza del possesso dell'ammontare richiesto.

 Il requisito di sostenibilità finanziaria dovrà permanere all'atto della richiesta dell'anticipazione e di ogni richiesta di rendicontazione intermedia: in quest'ultimo caso l'impresa dovrà dimostrare di possedere risorse pari ad almeno il 20% del totale del **Piano di Sviluppo del Servizio** ancora da realizzare, al netto delle attività e dei relativi costi ammessi dal rendiconto e del relativo importo del contributo da corrispondere a titolo di SAL intermedio, come meglio specificato al successivo punto 8 lettera C.
3. A seguito dell'avvio delle attività, verrà sottoscritto tra le parti un Disciplinare che espliciti gli adempimenti, le garanzie da prestare e gli obblighi da rispettare da parte dei beneficiari per l'avvio, l'esecuzione, la rendicontazione e il controllo sulle attività del Piano di Sviluppo del Servizio approvato.
4. L'erogazione delle agevolazioni avviene secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:
 a) **Rendicontazione senza anticipazione**: il soggetto beneficiario che non richiede anticipazione dovrà rendicontare, nelle modalità previste dal Programma, dall'Allegato 2– Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione e dal Disciplinare, le spese sostenute nella realizzazione del **Piano di Sviluppo del Servizio** al massimo in **due tranche** intermedie e un **saldo finale**: le richieste di rendicontazione intermedie potranno essere inviate qualora la spesa effettivamente sostenuta sarà pari ad almeno il **30 % dell'importo totale del Piano**. A seguito di positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche della rendicontazione che certifica la spesa effettivamente sostenuta e debitamente giustificata (corredata delle relative quietanze), e della dimostrazione del requisito di adeguata capacità economico finanziaria in caso di SAL intermedi, il soggetto beneficiario riceverà le tranche di finanziamento;
 b) **Rendicontazione con anticipazione del 40% del contributo concesso**: È facoltà del soggetto beneficiario richiedere un'anticipazione pari al 40% del totale del contributo concesso. La richiesta di anticipazione potrà essere presentata contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività o successivamente, indipendentemente dalle tempistiche connesse alla sottoscrizione del Disciplinare. Nel caso in cui la richiesta di anticipazione avvenga successivamente alla comunicazione di avvio delle attività, l'impresa dovrà dimostrare nuovamente il requisito di capacità economico - finanziaria a

cofinanziare il Piano. **L'anticipo verrà erogato subordinatamente alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa** per un importo pari all'entità dell'anticipo richiesto, secondo gli schemi forniti da Sardegna Ricerche il cui fac simile è presente all'interno della modulistica resa disponibile, e solo successivamente ad una presa visione preliminare da parte degli Uffici competenti. Nel caso di rendicontazione con anticipazione è data facoltà al soggetto beneficiario sostenere le spese in attuazione delle attività a partire dalla data di avvio del **Piano di Sviluppo del Servizio** comunicata dall'impresa, a prescindere dalla data di stipula del Disciplinare.

All'atto della presentazione della fidejussione, al soggetto beneficiario verrà corrisposta una prima tranche del 40% del totale del contributo a titolo di anticipo sul contributo totale del Piano. **Una tranche (ulteriore anticipazione) del 40% del totale del contributo** sarà erogata subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche della rendicontazione che certifica la spesa effettiva (corredata delle relative quietanze) del 40% dell'importo totale del Piano, e della dimostrazione del requisito di adeguata capacità economico finanziaria. Alla conclusione del Piano, **il saldo** sarà calcolato come differenza tra il contributo per il totale delle spese effettivamente sostenute e presentate a rendiconto e quanto già erogato da Sardegna Ricerche con le precedenti anticipazioni e subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche. Qualora tale saldo sia negativo, nel senso che il contributo per le spese effettivamente sostenute sia inferiore al valore corrispondente ai due anticipi, sarà avviata la procedura di recupero delle somme dovute con gli interessi di legge.

La fidejussione bancaria o assicurativa sarà svincolata successivamente alla rendicontazione del saldo e comunque a seguito degli esiti dei controlli di primo livello.

5. Il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro la metà della durata del Piano, una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento tecnico, scientifico e finanziario che dimostri lo stato di attuazione del Piano coerentemente con quanto approvato, salvo il caso in cui venga effettuata una rendicontazione intermedia entro gli stessi termini.
6. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche qualunque richiesta di variazione sostanziale e non sostanziale del Piano di Sviluppo del Servizio, come meglio specificato al successivo art. 13 – Variazioni soggettive e oggettive.
7. Ai fini della rendicontazione e sorveglianza il Beneficiario deve attenersi a quanto indicato nell'Allegato 2– Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione, e in particolare:
 a) presentare le relazioni di avanzamento e le dichiarazioni di spesa concernenti i pagamenti effettuati, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);
 b) inviare a Sardegna Ricerche, entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dal termine previsto per la conclusione delle attività del Piano, la richiesta di erogazione del saldo per i costi sostenuti in attuazione del Piano di Sviluppo del Servizio e la relativa documentazione tecnico amministrativa funzionale al compimento da parte di Sardegna Ricerche delle attività istruttorie di rendicontazione. A seguito di eventuali richieste di integrazioni queste dovranno essere restituite entro 10 giorni naturali e consecutivi;

c) conservare[7] tutti i documenti relativi al Piano di Sviluppo del Servizio sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati[8], che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;

d) adottare una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative al Piano di Sviluppo del Servizio approvato.

e) fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del PR FESR Sardegna;

f) rispettare gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese, in riferimento al Reg. (UE) n. 1060/2021 recante le norme in materia di ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali nonché la normativa nazionale, Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66, e a garantire la completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi (sia sotto il profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate).

8. Ai fini dell'erogazione del contributo Sardegna Ricerche verifica:

a) la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate;

b) la regolarità rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la vigente normativa. Nel caso in cui dal DURC emerga un'irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione;

c) la dimostrazione, all'atto di richiesta dell'anticipazione e di ogni rendicontazione intermedia, del **possesso del requisito di sostenibilità finanziaria**, ovvero della disponibilità di risorse proprie pari ad almeno il 20% del totale del **Piano di Sviluppo del Servizio** ancora da realizzare.

In caso di rendicontazione intermedia, a seguito delle verifiche condotte sulla documentazione presentata e prima di procedere con la liquidazione della tranche di contributo spettante, Sardegna Ricerche comunicherà all'impresa beneficiaria il totale delle spese rendicontate ed ammesse, il totale dell'importo del Piano ancora da realizzare sul quale l'impresa dovrà dimostrare la disponibilità di risorse proprie pari ad almeno il 20% del totale del **Piano di Sviluppo del Servizio**, al netto del relativo contributo spettante precedentemente calcolato.

d) il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH), attraverso idonea autodichiarazione ex post fornita dal beneficiario;

e) la documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente);

f) la dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure, se destinatario di un aiuto, illegale o incompatibile con il mercato interno e di aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato (Dichiarazione Deggendorf);

g) la dichiarazione che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di erogazione attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di

[7] Il periodo di conservazione richiesto, ai sensi dell'art. 82 comma 1 Reg. (CE) 1060/2021, è di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dall'Autorità di gestione al beneficiario. Tali termini possono essere sospesi nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione.

[8] I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

programmazione. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;

h) l'elenco dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore mediante l'accesso al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA);

i) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 della L. regionale 5/2016.

9. Ai fini dell'erogazione del saldo il Beneficiario presenta la comunicazione di conclusione del Piano e Sardegna Ricerche inoltre verifica:

 a) che l'investimento è concluso e completamente realizzato;

 b) il raggiungimento dei risultati previsti nel **Piano di Sviluppo del Servizio**;

 c) che tutte le forniture e i servizi sono stati regolarmente pagati per l'intero ammontare;

 d) l'ottemperanza agli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dagli artt. 49 e 50 del Regolamento (UE) 1060/2021.

10. Il Beneficiario in fase di rendicontazione deve rispettare le disposizioni previste dal Programma, dal provvedimento di concessione provvisoria, dal disciplinare del Beneficiario aiuti, dalle disposizioni specificatamente dettate in materia di rendicontazione delle spese nell'Allegato 2 - Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione;

11. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse tramite l'apposita piattaforma messa a disposizione della Regione Sardegna, sulla quale devono, altresì, essere inseriti tutti i documenti, i giustificativi di pagamento e le dichiarazioni richieste ai fini della rendicontazione del Piano e dell'erogazione delle agevolazioni.

12. Le singole erogazioni sono disposte da Sardegna Ricerche entro 80 giorni dalla ricezione della richiesta. Eventuali richieste di integrazioni da parte di Sardegna Ricerche, da restituire entro 10 giorni naturali e consecutivi, sospendono i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine.

13. All'atto di erogazione del saldo, l'ammontare dell'agevolazione concessa è stabilito in via definitiva sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e subordinatamente alla positiva verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese. Sardegna Ricerche, ove ne ricorrano le condizioni, procede alla revoca parziale o totale dell'aiuto, con adozione degli ulteriori provvedimenti conseguenti. L'ammontare dell'agevolazione così determinata non può in alcun modo essere superiore all'ammontare definito dal provvedimento di concessione provvisoria.

14. Alla conclusione del Piano, e laddove necessario anche successivamente, il beneficiario deve comunicare a Sardegna Ricerche il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per il Pano in sede di presentazione ed approvazione, quantificando, tra l'altro, gli indicatori fisici di realizzazione, risultato e impatti previsti, e fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del PR FESR Sardegna.

ART 13 - VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

1. I Beneficiari realizzano il Piano conformemente a quanto previsto dall'atto di concessione del contributo, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.

2. Il Piano approvato non può essere modificato negli obiettivi, nei risultati attesi ne può essere modificata l'attività economica individuata dal codice ATECO in corso di esecuzione, pena la revoca totale delle agevolazioni.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di detto intervento, per quanto non espressamente esplicitato, si assumono le norme previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 recante le norme in materia di ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali nonché la normativa nazionale di attuazione.
4. Il contributo sarà concesso a fronte di spese sostenute a partire dalla data di avvio delle attività del Piano comunicata dall'impresa, ed entro la durata prevista dal Piano di Sviluppo del Servizio (massimo 12 mesi), eventualmente prorogabili.
5. Qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che comportino modifiche allo status dei beneficiari o rispetto a modalità e tempistiche per la realizzazione del Piano, potranno essere fatte richieste di variazioni soggettive od oggettive di cui ai punti seguenti, soggette alla preventiva valutazione di Sardegna Ricerche.
6. Si definiscono:
 a. **Variazioni Soggettive** quelle che implicano una modifica dello status giuridico del Beneficiario per trasferimento dell'azienda a un soggetto giuridico terzo (operazioni societarie). Sono sempre considerate Variazioni Sostanziali;
 b. **Variazioni Oggettive**, le modifiche che riguardano il Piano;
 c. **Variazioni Sostanziali** quelle relative a qualsiasi modifica del Piano che ne alteri i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e che alteri le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Piano o che implichino un diverso status del Beneficiario;
 d. **Variazioni non Sostanziali,** le Variazioni oggettive del Piano, introdotte successivamente alla concessione delle agevolazioni, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Piano, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Piano approvato, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
7. Possono essere ritenute ammissibili Variazioni non Sostanziali e, in alcuni casi, Variazioni Sostanziali al Piano, nonché Variazioni Soggettive riferite al Beneficiario, con le modalità e nei limiti indicati ai punti seguenti o a seguito di variazioni consentite della normativa comunitaria e nazionale.
8. Qualunque modifica al Piano, anche rilevata in sede di rendicontazione, che possa incidere sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione, comporta la rideterminazione del punteggio. Se quest'ultimo risulta inferiore al punteggio minimo definito nel Programma, a livello complessivo o di specifico criterio, o se la modifica impatta sulla finanziabilità, anche parziale del Piano, Sardegna Ricerche procederà alla revoca dell'agevolazione.
9. Variazioni Oggettive non sostanziali e sostanziali al Piano aziendale possono essere ammesse, soltanto se conformi a quanto disposto dal Programma e alle seguenti condizioni:
 a. Qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Piano può essere concessa **una sola proroga** fino ad un **massimo di ulteriori 3 mesi**, soggetta alla valutazione e all'approvazione da parte di Sardegna Ricerche, purché compatibile con le tempistiche di rendicontazione e chiusura del PR FESR 2021-2027.

Le istanze di proroga, da presentarsi secondo il format reso disponibile da Sardegna Ricerche, **entro 45 giorni dal termine fissato per la conclusione delle attività** previste dal Piano di Sviluppo del Servizio, verranno valutate da Sardegna Ricerche e accolte qualora siano motivate da riscontrabili eventi non prevedibili al momento della presentazione della domanda;

b. Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione di concessione delle agevolazioni e durante lo svolgimento delle attività previste dal Piano di Sviluppo del Servizio, dovessero emergere necessità di adeguamenti che comportino variazioni tecniche o economiche **non sostanziali** all'interno della macrovoce e per attività regolarmente approvate, queste possono essere apportate, nel rispetto del quadro delle Spese ammissibili e dei relativi massimali, e comunicate a Sardegna Ricerche senza necessità di approvazione da parte di quest'ultima, se contenute nel limite del 10% delle spese ammissibili;

c. Nel caso in cui le variazioni non sostanziali di cui al punto precedente siano relative alla sostituzione di fornitori, anche per attività già regolarmente approvate, o del personale dipendente, inizialmente individuato o già assunto, deve essere inviata esplicita richiesta di approvazione, con indicazione dei curricula dei sostituti individuati, che si ricorda devono essere coerenti con i requisiti minimi stabiliti dal "**Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna**"[9] ;

d. Qualora le suddette variazioni non sostanziali emergano in sede di rendicontazione saranno comunque valutate al fine di verificarne l'effettiva portata. Resta ferma la facoltà del Beneficiario di richiedere preventivamente Sardegna Ricerche l'approvazione di variazioni non sostanziali;

e. Le variazioni non sostanziali che eccedano il limite massimo del 10% o nel caso in cui le variazioni tecniche ed economiche comportino la necessità di modificare il Piano con conseguente variazione tra voci di spesa, e comunque entro il limite massimo del 20% del totale del piano approvato, queste variazioni sono considerate **sostanzial**i e comportano la presentazione a Sardegna Ricerche di un'istanza di variazione. Il beneficiario potrà presentare **una sola richieste di variazione** del Piano**, entro 45 giorni dal termine fissato per la conclusione delle attività** previste dal Piano di Sviluppo del Servizio, secondo il format reso disponibile da Sardegna Ricerche, comprensivo di una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Piano e corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il Beneficiario. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Piano, con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati, anche in termini di massimali.

10. Sardegna Ricerche provvede alla valutazione e all'eventuale approvazione dell'istanza e a riscontrare le richieste di variazione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento della sovvenzione.
11. Qualora la spesa ammissibile del piano dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, Sardegna Ricerche procederà alla proporzionale rideterminazione della sovvenzione.
12. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il Piano con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca della sovvenzione.
13. Non saranno in alcun caso accettate modifiche al Piano di Sviluppo del Servizio:

[9] https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/175144168481866

a. le cui richieste di variazione non siano adeguatamente motivate;

b. i cui costi non risultino congrui rispetto alla natura dell'attività;

c. determinano una variazione di ciascuna macrovoce superiore al 20% del totale del Piano.

14. Nei casi di variazioni soggettive dei Beneficiari per operazioni societarie e subentro, valgono le seguenti disposizioni:

a. nelle operazioni societarie che comportino o meno l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Piano a un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, le agevolazioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:

i. presenti specifica richiesta di subentro entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'atto di modifica;

ii. possegga le caratteristiche previste per i Beneficiari del Programma, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria, e la medesima natura del Beneficiario originario;

iii. nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui a esercitare l'attività svolta dal Beneficiario originario;

iv. assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal Programma e dal Disciplinare;

b. qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta della sovvenzione e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse. Se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo e per un Piano che prevede investimenti materiali, il soggetto subentrante non acquista lo status di Beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.65 del Reg. (UE) n. 1060/2021. La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti alla lettera a) impedisce la liberazione del Beneficiario originale;

c. Sardegna Ricerche effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e, in caso di esito positivo, ammette il nuovo Beneficiario con idoneo provvedimento che prevede esplicitamente il passaggio della sovvenzione in capo al nuovo Beneficiario e, in caso di esito negativo, dispone la revoca della sovvenzione. Laddove, successivamente al trasferimento della sovvenzione si debba procedere alla revoca totale o parziale della medesima, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario. La sovvenzione concessa e non erogata dalla data di domanda di subentro, o ove l'evento di modifica sia altrimenti noto a Sardegna Ricerche, è interamente liquidata al Beneficiario subentrante;

d. nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

ART 14 - CONTROLLI

1. Durante l'esecuzione del Piano Sardegna Ricerche eseguirà attività di controllo e monitoraggio e garantirà un supporto operativo finalizzato alla coerente attuazione del Piano di attività e al corretto utilizzo del contributo concesso.

2. Sardegna Ricerche, anche tramite il coinvolgimento di esperti esterni, programmerà almeno **due incontri individuali nel periodo di esecuzione del Piano** e nei casi di esplicita richiesta di assistenza da parte dell'impresa. La partecipazione agli incontri sarà obbligatoria.
3. Sardegna Ricerche svolge, anche attraverso sopralluoghi ispettivi, periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei Piano di Sviluppo del Servizio delle relative spese nonché il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle Direttive di attuazione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.
4. Il Piano ammesso ad agevolazione è sottoposto a verifica amministrativa e/o in loco, da parte dell'Autorità di Gestione del Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027 (anche per il tramite di Sardegna Ricerche), in merito all'attuazione dell'investimento, in termini di acquisizione dei prodotti e dei servizi cofinanziati, e al fatto che le relative spese siano state effettivamente sostenute, in conformità alle norme unionali, nazionali e regionali.
5. Il Piano può essere altresì selezionato ai fini dei controlli di competenza dell'Autorità di Audit e di altri soggetti nazionali e unionali aventi titolo.
6. I controlli possono essere effettuati durante l'intera attuazione del Programma e nei 3 (tre) anni successivi alla data di completamento del Piano, ossia dall'erogazione del saldo.
7. L'esito negativo dei controlli effettuati comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa, il recupero delle somme erogate e l'eventuale segnalazione dell'irregolarità ai soggetti competenti, ai sensi del successivo art. 17 – Rinuncia e revoca delle agevolazioni.

ART 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 1060/2021.
2. Maggiori indicazioni sulle modalità di rispetto dell'obbligo sono rinvenibili sul sito di Sardegna Programmazione, al link: https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/comunicazione-fesr-21-27.
3. In questo contesto il beneficiario deve comunicare e promuovere i progetti ed è tenuto a:
 a. valorizzare in tutti in tutti i materiali di comunicazione, informazione e pubblicità, in formato elettronico o cartaceo, e altro materiale audio/video prodotto nelle attività di divulgazione, il cofinanziamento Europeo ricevuto da parte di Sardegna Ricerche mediante l'utilizzo del blocco istituzionale dei loghi obbligatori del programma FESR e del logo istituzionale di Sardegna Ricerche, da apporsi a seguire l'ultimo logo a destra, con dimensioni uguali, e dichiarazione che evidenzia il sostegno Ue;
 b. creare un sito web del Progetto e/o pubblicare sul proprio sito web e/o su proprio canale social una sintetica descrizione del Progetto, dei soggetti coinvolti, degli obiettivi e dei risultati attesi e del sostegno ricevuto, prestando attenzione all'aggiornamento di tali informazioni nel tempo;
 c. esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione con descrizione, obiettivi e risultati del progetto finanziato, evidenziando il sostegno ricevuto e inserendo i loghi citati. È disponibile il simulatore ufficiale di poster, targhe e cartelloni messo a disposizione per i beneficiari dalla Commissione europea, Online generator, al seguente link: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_it?lang=it;

d. documentare il Progetto e le sue iniziative/eventi con immagini fotografiche e video.

4. Tutte le informazioni sulle iniziative intraprese e i materiali prodotti per gli adempimenti sopra riportati dovranno essere adeguatamente evidenziati nella relazione scientifica intermedia/finale e trasmessi unitamente ad essa a Sardegna Ricerche.

5. Il beneficiario è altresì tenuto ad accettare:

 a. di essere incluso nell'elenco delle operazioni selezionate, pubblicato on-line nel sito Sardegna Programmazione e nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri https://opencoesione.gov.it/it/, che contiene il nome del Beneficiario, il titolo del progetto e l'ammontare delle risorse finanziarie pubbliche assegnate per ciascun progetto;

 b. di essere incluso nell'elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del progetto e all'importo del finanziamento, ai sensi dell'art. 49 del ricordato Reg. (UE) 1060/2021;

 c. che i dati dell'operazione siano trasferiti sullo strumento informatico Arachne, attivato dalla Commissione Europea. Il trattamento di questi dati è svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione e sono pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia, e non vengono pubblicati (né dai servizi della Commissione né dall'Autorità di Gestione).

6. Per quanto non esplicitato o comunicato nelle presenti Disposizioni Attuative e da Sardegna Ricerche nel corso del progetto, il Beneficiario è tenuto a fare riferimento a quanto riportato sul sito di Sardegna Programmazione, nella sezione Comunicazione del PR FESR 21-27, al seguente link: https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/comunicazione-fesr-21-27.

7. In caso di mancato rispetto degli obblighi o di eventuali azioni correttive, potrà essere disposta una revoca parziale fino al 3% del totale del contributo, come indicato al successivo art. 17 – Revoca e rinuncia dell'agevolazione.

ART 16 - STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

1. I beneficiari sono tenuti, pena decadenza dai benefici, al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni, come stabilito dal Reg. (UE) 1060/2021 – art 65, e dalla normativa regionale vigente.

ART 17 - REVOCA E RINUNCIA DELL'AGEVOLAZIONE

1. Il Soggetto beneficiario è obbligato, pena la revoca dei benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Bando, nel Provvedimento di Concessione, nel Disciplinare e in ogni altro documento inerente al presente programma.

2. Il Beneficiario che intenda rinunciare alla realizzazione del Piano approvato e al contributo concesso deve darne tempestiva comunicazione, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto eventualmente già erogato e degli eventuali interessi decorrenti dalla data di erogazione delle varie tranche liquidate.

3. Sardegna Ricerche, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, procede alla revoca totale delle agevolazioni concesse, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del Beneficiario, nei seguenti casi:

a. perdita dei requisiti soggettivi di ammissione ad agevolazione durante l'attuazione dell'intervento;

b. mancata comunicazione dell'avvio delle attività del Piano approvato **entro 30 giorni** naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di concessione provvisoria delle agevolazioni;

c. mancata dimostrazione, alla data di comunicazione di avvio delle attività del Piano, all'atto della richiesta di anticipazione o in seguito alla richiesta di Sardegna Ricerche in sede di rendicontazione intermedia, del requisito di adeguata capacità economico - finanziaria a cofinanziare il Piano di Sviluppo del Servizio proposto e approvato, con risorse proprie, da destinare interamente ed esclusivamente alla copertura della quota privata, nella misura che sarà quantificata da Sardegna Ricerche;

d. nel caso di richiesta da parte della Regione o di Sardegna Ricerche di documentazione integrativa necessaria al proseguimento dell'istruttoria di ammissibilità iniziale o di consuntivo finale, l'impresa non ottemperi all'invio, a mezzo posta elettronica certificata, di tutto quanto richiesto **entro 15 giorni** naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta stessa;

e. la domanda di erogazione del saldo del contributo e la relativa documentazione non sia inviata, a mezzo PEC, **entro il termine di 60 giorn**i naturali e consecutivi dalla data di conclusione del Piano di Sviluppo del Servizio;

f. i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal Programma ovvero la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

g. qualora, anche a seguito di controlli e/o ispezioni, si riscontri la mancanza o la perdita dei requisiti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, o il mancato utilizzo degli spazi identificati come sede operativa dell'impresa;

h. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal Programma, dal provvedimento di concessione provvisoria o dal contratto, o vengano accertate dichiarazioni false riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione e il mantenimento dell'agevolazione;

i. il Piano realizzato non sia conforme agli obiettivi iniziali e alle condizioni e valutazioni che hanno comportato l'attribuzione del punteggio, o il Piano sia stato realizzato in maniera difforme rispetto al Piano approvato e venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano;

j. il Beneficiario non realizzi il Piano entro la data di completamento prevista;

k. accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;

l. mancato possesso da parte del Beneficiario di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

m. il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;

n. si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dall'Autorità di Audit: in tal caso l'agevolazione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata dall'Autorità di Audit;

o. i beni oggetto di agevolazione siano alienati, ceduti o distratti entro 5 (cinque) anni, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;

p. entro 5 (cinque) anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi o trasferisca l'attività produttiva;

q. entro 5 (cinque) anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;

r. sia rilevata la violazione del divieto di cumulo. La revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni;

s. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

t. siano violati gli obblighi espressamente previsti a pena di revoca dal Programma e dal Disciplinare.

4. Parimenti, Sardegna Ricerche potrà procedere alla revoca parziale delle agevolazioni concesse, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del Beneficiario, qualora non dovessero essere rispettati gli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall'Art. 50 del Regolamento (UE) 1060/2021 e dal precedente art. 15 – Obblighi in materia di informazione pubblicità, non fossero ottemperate eventuali richieste di azioni correttive; in tal caso la quota revocata sarà calcolata secondo il principio di proporzionalità, fino al 3% del contributo concesso.

5. Sardegna Ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario nell'utilizzo o nella rendicontazione delle agevolazioni concesse, che possono compromettere la realizzazione del Piano nei tempi massimi previsti.

6. Sardegna Ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del Beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal Programma.

7. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse.

8. In caso di revoca del contributo, di rinuncia volontaria da parte del Beneficiario o di eventuale riduzione dell'agevolazione concessa, Sardegna Ricerche, esperite le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., avvia la procedura di recupero delle somme erogate e non dovute, aumentate degli interessi, calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, incrementato di 5 punti percentuali, per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Trovano, inoltre, applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

9. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione Europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e del Regolamento (UE) 1589/2015, del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione Europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il Beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.

ART 18 - SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Le attività e le funzioni relative alla gestione del programma e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca e recupero dell'agevolazione sono affidate a Sardegna Ricerche in qualità di Organismo intermedio individuato con Deliberazione Giunta Regionale RAS N. 44/17 del 14.12.2023, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Reg. (UE) 1060/2021.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento del Programma "Aiuti Spazi di Collaborazione" è il responsabile del settore Consulenza e finanziamenti Startup (STARTUP).

ART 19 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. può essere esercitato mediante motivata istanza inviata all'indirizzo PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

ART 20 - INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni dal Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).
2. Sardegna Ricerche è titolare del trattamento dei dati personali dei Proponenti e Beneficiari ai sensi dell'art. 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Programma.
3. I proponenti, ai fini della partecipazione al Programma, devono dichiarare di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 (Soggetti beneficiari), di cui all'Appendice 4 al presente Programma.

ART 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Fermo il rinvio alle previsioni contenute nel presente Programma, le controversie che intervengano nella fase esecutiva del rapporto sono demandate al giudice ordinario; il foro competente è individuato in quello di Cagliari.
2. Per le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di non ammissione alle agevolazioni, l'annullamento o revoca del provvedimento di concessione per fatti diversi dall'inadempienza del Beneficiario, la competenza è del TAR Sardegna.

ART 22 - PUNTO DI CONTATTO QUALIFICATO

1. È istituito il Punto di contatto qualificato garante dell'attuazione e applicazione della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Per la presentazione di reclami e segnalazione si rinvia al link: Punto di contatto UE - Sardegna Programmazione.

ART 23 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Programma è pubblicato sul sito internet istituzionale, di Sardegna Ricerche, della Regione Autonoma della Sardegna, nella pagina Sardegna Programmazione e nel BURAS.
2. Con le medesime modalità saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
3. La pubblicazione del presente Programma e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
4. Sardegna Ricerche si riserva, ove necessario, di integrare o modificare il Programma e/o di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali o regionali.
5. Per quanto non espressamente previsto dal Programma si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
6. Al fine di promuovere una più agevole comprensione e partecipazione ai benefici del presente programma, lo Sportello Startup offre un **servizio di informazione ad assistenza** sugli obiettivi e modalità operative sottese al programma "**Aiuti Spazi di Collaborazione**".

 Gli interessati a presentare domanda nell'ambito del programma "**Aiuti Spazi di Collaborazione**" sono invitati a richiedere assistenza sul funzionamento dell'intero programma e sulla predisposizione della modulistica correlata attraverso i seguenti canali:

 a. Assistenza telefonica al numero: 070 9243 1
 b. Assistenza via mail all'indirizzo: sportellostartup@sardegnaricerche.it
 c. **Richiesta di un incontro individuale** presso le sedi di Sardegna Ricerche, da prenotare attraverso uno dei precedenti canali di contatto.
7. Appendici e allegati:

 a. Appendici al Programma:

 APPENDICE 1 - Definizioni

 APPENDICE 2 - Riferimenti normativi

 APPENDICE 3 - Privacy – Informativa per il trattamento dei dati personali

 b. Allegati al Programma:

 Allegato 1 - Piano di Sviluppo del Servizio

 Allegato 2 - Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione

 Allegato 3 - Guida alla procedura di presentazione della domanda

 Allegato 4 - Dichiarazione attestante il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) – Ex Ante

 Allegato 5 - Dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni previste dall'Avviso "Manifestazione di interesse per l'iscrizione nell'elenco qualificato della Regione Sardegna" all'art. 5 - obbligo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale degli Spazi di Collaborazione in Sardegna

 Allegato 6 - Schema Disciplinare Aiuti

APPENDICE 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Programma si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014, successivamente integrato dal Reg. (UE) 1315/2023

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1315

 nonché le seguenti:

 a. per «***PMI***» si intende piccola e media impresa (intendendo nella piccola anche la microimpresa);

 b. per «***MPMI***» si intende micro, piccola e media impresa;

 c. per «***impresa***» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica Amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio (quindi titolari di partita IVA attiva e senza che siano in corso sospensioni) dell'attività economica per la quale è presentata domanda;

 d. per «***investimenti produttivi***» si intendono gli investimenti in attività materiali e immateriali;

 e. per «***aiuti a finalità regionale agli investimenti***» si intendono solo gli aiuti concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (art. 14 del Reg. (UE) 1315/2023);

 f. per «***attivi materiali***» si intendono gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

 g. per «***attivi immateriali***» si intendono quelli diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

 i. sono utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva beneficiaria degli aiuti;

 ii. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

 iii. figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al Piano per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;

 h. per «***impresa in difficoltà***» si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) 1315/2023 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

 i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "*due diligence*" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente

considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;

iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un Piano di ristrutturazione.

i. per «***Soggetto proponente***» si intende l'impresa che presenta domanda a valere sul presente Programma, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3;

j. per «***Soggetto beneficiario***» si intende la persona giuridica che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 11, è ammessa beneficiare degli aiuti di cui al presente Programma;

k. per «***unità produttiva***» si intende la struttura, l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il Piano, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegati nel caso di interventi nell'ambito del turismo, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;

l. per «**delocalizzazione**» si intende il trasferimento dell'unità produttiva in area geografica al di fuori del territorio eleggibile;

m. per «***Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2022-2027***» la mappa dei comuni ammessi a beneficiare dell'incremento di intensità per gli aiuti a finalità regionale;

2. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

3. In base al Reg. (UE) 1060/2021 valgono inoltre le seguenti definizioni:

a. **«Principio DNSH»:** il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm") definito all'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato negli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio;

b. **«Opzioni semplificate di Costo (OSC)»:** importi o percentuali che rappresentano la miglior approssimazione possibile dei costi (reali) ammissibili sostenuti dai Beneficiari per la realizzazione

dell'operazione finanziata**,** secondo quanto disposto all'art. 53.1 lettere b), c), d), e) relative a: costi unitari; somme forfettarie; finanziamenti a tasso forfettario; combinazione di costi reali e le fattispecie sopra indicate.

4. In base al Reg. (UE) 651/2014 e successive modificazioni, alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 valgono inoltre le seguenti definizioni:
 a. **«impresa autonoma»:** si intendono le imprese che non sono associate né collegate;
 b. **«impresa associata»:** si intendono associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.
 c. **«impresa collegata»:** si intendono collegate le imprese, fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
 i. l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 ii. l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 iii. l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 iv. le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

APPENDICE 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa applicabile, alla data di approvazione del presente Programma, è la seguente:

a. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;

b. Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;

c. Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;

d. Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

e. Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 vigente con i relativi allegati approvato con la Decisione C(2024)6563 del 12 settembre 2024;

f. Deliberazione della Giunta Regionale 37/46 del 25.09.2024 di presa d'atto della citata Decisione C(2024)6563 di approvazione;

g. Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6.11.2024 "Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029";

h. Deliberazione della Giunta regionale n. 21/13 del 17 aprile 2025 "PR Sardegna FESR 2021-2027.Governance e costituzione degli Strumenti finanziari. Approvazione definitiva delle Direttive";

i. Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) dell'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche – Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Organismo Intermedio nell'ambito del PR FESR Sardegna 2021-2027, approvato con Determina del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n° 412/2025 CGD del 14/05/2025;

j. Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna", approvato con determinazione RAS AOO 03-60-00 Determinazione n. 107 Prot. Interno n. 5325 del 01/07/2025;

k. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;

l. Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

m. Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis");

n. Reg. (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

o. DPR n. 66 del 10 marzo 2025, Reg. recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Reg. (UE) 1060/2021 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);

p. Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) 4 gennaio 2024 – Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale;

q. Comunicazione C/2024/7467 della Commissione del 20.12.2024, sugli Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal Reg. (UE) 1060/2021 (Regolamento recante disposizioni comuni);

r. Reg. delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027 (in vigore dal 23 maggio 2025);

s. Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) Italia – Dicembre 2019;

t. Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale - recante il "Principio chi inquina paga";

u. Regolamento (UE) 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – recante il principio "Do no significant harm – DNSH;

v. Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

w. Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

x. Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";

y. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm ii;

z. DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dalla L. 16 dicembre 2024, n. 193 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023";

aa. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni"

bb. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

cc. Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 08 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;

dd. Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/71 del 22 maggio 2024 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;

ee. Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 30.09.2022 di approvazione dell'aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna;

ff. L.R. 30 giugno 2013, n. 10 come modificata dall'art. 33 della L.R. 17/2021;

gg. Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

hh. D.Lgs. 7/03/2005 n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";

ii. Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

jj. Legge 5 novembre 2021, n. 162, "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";

kk. Legge 27 ottobre 2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche";

ll. Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/50 del 5 febbraio 2019 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;

mm. Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) Italia – Dicembre 2019;

nn. Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 08 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;

oo. Deliberazione della Giunta regionale n. 15/17 del 19.03.2025 "Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027 "Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)" (approvate in via definitiva con deliberazione n° 21/14 del 17/04/2025);

pp. Decisione C (2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;

qq. Decisione C (2024) 6563 finale di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7877 che approva il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;

rr. Criteri di Selezione del PR Sardegna FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 3 dicembre 2024 e ss.mm.ii.;

ss. Sistema di Gestione e Controllo (versione n. 2), unitamente ai relativi allegati, in vigore;

tt. Accordo procedimentale per la realizzazione di una rete regionale di spazi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

uu. Parere di coerenza delle presenti Disposizioni Attuative ADG PR FESR 2021-2027 - RAS – CRP protocollo Sardegna Ricerche n° 9034 dell'11/11/2025 e successiva nota di rettifica protocollo Sardegna Ricerche n. 9188 del14/11/2025;

vv. Determinazione della Direttrice Generale di Sardegna Ricerche n. 932 STARTUP del 20/11/2025 che approva le presenti Disposizioni Attuative e i relativi allegati.

APPENDICE 3 - PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. **Titolare del trattamento**

 Il Titolare del trattamento è Sardegna Ricerche, via Palabanda n. 9 – 09123 Cagliari, nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore info@sardegnaricerche.it o protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

 La presente Informativa ha carattere generale e si consiglia di controllare regolarmente il sito web di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it per eventuali aggiornamenti.

2. **Perché Sardegna Ricerche tratta i tuoi dati**

 I tuoi dati personali sono trattati, senza necessità di acquisire il tuo consenso, per le seguenti finalità:

 a. poter svolgere le funzioni amministrative, tecniche e di controllo nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla legge;

 b. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;

 c. permetterti di fruire dei servizi da te richiesti;

 d. per poter esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, in sede giudiziaria;

 e. per attività di informazione e comunicazione istituzionale.

3. **Base giuridica del trattamento**

 Trattiamo i tuoi dati lecitamente:

 a. perché è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sei parte, come interessato o perché è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito di una tua richiesta - art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento;

 b. perché è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta Sardegna Ricerche, in qualità di titolare del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.

4. **Quali dati tratta Sardegna Ricerche**

 Nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle finalità indicate il Titolare tratta i seguenti dati:

 a. dati personali, rappresentati da qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono);

 b. categorie particolari di dati personali: nei limiti e secondo la disciplina prevista dagli articoli 9 e 10 del Reg. UE n. 2016/679, trattiamo i dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali";

 c. dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente da te; in tale ipotesi ti verrà indicata la fonte da cui hanno avuto origine i dati.

 La maggior parte dei dati a te richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Ente l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari.

 Il conferimento di eventuali dati espressamente indicati come facoltativi richiede il tuo consenso esplicito, che potrai comunque revocare in qualsiasi momento, opponendoti in tutto o in parte al trattamento.

5. Chi tratta i tuoi dati

I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a te comunicate a:

a. dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema;

b. pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale.

6. Come trattiamo i tuoi dati e li conserviamo

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell'ipotesi in cui il trattamento preveda un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il Titolare ti informerà in merito alla logica utilizzata e alle conseguenze del trattamento per l'interessato con specifica informativa.

7. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati

Sardegna Ricerche tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità a te comunicate. Successivamente verranno conservati in esecuzione degli obblighi di legge, per finalità di tipo amministrativo e fiscale, per l'adempimento di obblighi legali del Titolare, per far valere o difendere un proprio diritto (10 anni dal termine del rapporto).

8. Trasferimento dei dati in altri paesi

L'eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi extra UE ti sarà comunicato con specifica informativa.

9. Come puoi esercitare i tuoi diritti

Il Titolare ti informa che, in qualità di soggetto interessato, ti spettano i seguenti diritti previsti dal Reg. UE 679/2016 (G.D.P.R.):

a. Il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso e alle informazioni di cui all'art. 15 del G.D.P.R.;

b. il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica e l'integrazione dei tuoi dati personali incompleti;

c. il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;

d. il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere i tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare dei dati;

e. il diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati personali;

f. il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Puoi esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento utilizzando il modello scaricabile al seguente link: https://sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20231128113236.rtf oppure inviando una raccomanda A.R. all'indirizzo: Sardegna Ricerche, via Palabanda n. 9 – 09123 Cagliari; oppure inviando una e-mail all'indirizzo: info@sardegnaricerche.it.

10. Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)

Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il Responsabile per la protezione dei dati di Sardegna Ricerche al seguente riferimento: rpd@sardegnaricerche.it.